

Possibile chiedere il rimborso delle maggiorazioni non dovute pagate dal 2013 al 2018

# Publicità, imposta sbloccata

## Da quest'anno i comuni possono aumentare le tariffe

DI SERGIO TROVATO

**D**a quest'anno le amministrazioni comunali hanno il potere di aumentare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità, tranne per i messaggi pubblicitari che hanno una superficie inferiore al metro quadrato. In compenso, imprese e commercianti possono richiedere il rimborso se hanno pagato la maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018, che è stata riconosciuta non dovuta. Ai comuni è imposto di effettuare il rimborso ai contribuenti interessati, in forma rateale, entro cinque anni dalla data in cui la richiesta è divenuta definitiva. Confermato, poi, il potere di mantenere in vita la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, ma solo per i comuni che l'hanno istituita e deliberata negli anni precedenti, applicando la stessa aliquota. Così come viene confermato il potere di graduare le tariffe Tasi, aumentandole o dimi-

nuendole del 50 per cento, per assicurare una loro maggiore equità rispetto a quelle fissate dal regolamento sul metodo normalizzato. Viene meno, invece, il blocco degli aumenti di imposte e tasse. Gli enti locali, infatti, possono innalzare il livello della pressione fiscale, poiché non è più impedito di aumentare aliquote a tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Sono queste le novità in materia di tributi locali contenute nella legge di Bilancio (145/2019) per l'anno in corso.

**Imposta sulla pubblicità: rimborsi e aumenti.** Il comma 917 della legge di Bilancio prevede che imprese e commercianti che hanno pagato l'imposta sulla pubblicità in misura maggiorata dal 2013 al 2018 possono richiedere ai comuni il rimborso a rate delle somme versate, riconosciute non dovute, a titolo di tributo e diritti. Il problema degli aumenti contestati, e il diritto al rimborso delle somme incassate dalle

amministrazioni comunali, si è posto dopo l'intervento della Corte costituzionale (sentenza 15/2012), che ha fatto salvi solo gli aumenti de-

però, il legislatore (comma 919) dal 2019 ha concesso agli enti locali la facoltà di aumentare tariffe e diritti fino al 50%, ma solo per le superfici superiori al metro quadrato.

**Conferma maggiorazione Tasi.** Il comma 1133 attribuisce ai comuni, anche per quest'anno, il potere di mantenere la maggiorazione Tasi (nella misura massima dello 0,8 per mille), purché sia stata già confermata per gli anni 2016 e 2017 e 2018. La scelta va effettuata con deliberazione del consiglio comunale. Naturalmente sono esclusi gli immobili esentati, vale a dire le abitazioni principali. È evidente che la maggiorazione non può essere applicata a questa tipologia di immobili, essendo divenuti esenti.

**Tariffe Tasi.** Il comma 1093 dispone che anche per l'anno in corso i comuni hanno la facoltà di aumentare o

ridurre le tariffe della tassa rifiuti per non renderle eccessivamente gravose per alcuni contribuenti e più favorevoli per altri, tenuto conto che il regolamento sul metodo normalizzato (dpr 158/1999) può dar luogo a queste disparità di trattamento. Per rendere più eque le tariffe, dunque, è possibile modificare i coefficienti per alcune categorie di attività, aumentandoli o diminuendoli del 50%.

**Aumenti aliquote e tariffe.** Nella legge di bilancio 2019 non è più riproposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe che per il 2016, 2017 e 2018 ha impedito l'aumento della pressione fiscale. Il vincolo per le aliquote e tariffe ha imposto agli enti locali non solo di ritoccarle in aumento, ma ha anche reso impossibile revocare i benefici fiscali concessi nel 2015 (aliquote agevolate, riduzioni, detrazioni), in quanto avrebbero comportato un innalzamento della tassazione. Il blocco escludeva anche la possibilità di istituire nuovi tributi quali, per esempio, l'addizionale Irpef e l'imposta di scopo.



liberati fino al 2012. La restituzione deve essere effettuata in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva. Allo stesso tempo,

### Tfs, la sentenza della Corte riapre i giudizi sospesi

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 213/2018 che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sulla disciplina del passaggio dei dipendenti pubblici assunti dopo il 2001 dal regime del Tfs a quello del Tfr, si sono riaperte le decine di processi sospesi in sua attesa. La prima decisione successiva a quella della Consulta è la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1924/2018, pubblicata il 14/12/2018. Il collegio, riformando il primo grado, accoglie le richieste del comune, che nel 2016 era stato condannato a risarcire ai dipendenti assunti dopo il 31/12/2000 il contributo del 2,5%. È stata proprio questa prima condanna che ha spinto le organizzazioni sindacali ad agire in difesa degli iscritti, richiedendo al datore di lavoro pubblico il rimborso del contributo soppresso dall'entrata in vigore del regime del Tfr. Nelle motivazioni, il collegio ambrosiano dichiara di condividere e aderire alle tesi espresse nelle sentenze n. 1441/2017 della Corte d'appello di Milano e n. 2013/2018 della Corte costituzionale, che affermano entrambe come la decurtazione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso sia scelta contabile obbligatoria; oltreché l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo. Infatti se si fosse equiparata la retribuzione lorda tra lavoratori in regime di Tfr e lavoratori in regime di Tfs si sarebbe alterato il punto di equilibrio individuato in sede negoziale, determinando un irragionevole vantaggio in favore dei lavoratori in regime di Tfr. Il principio dell'invarianza della retribuzione netta mira allora a garantire la parità di trattamento, nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta col principio costituzionale di uguaglianza. Su queste basi la Corte d'appello di Milano ritiene non fondata la pretesa di restituzione della trattenuta del 2,5% concessa in primo grado ai dipendenti.

Dopo questa ulteriore decisione decine di processi in tutta Italia o verranno dichiarati estinti per la sopravvenuta assenza dell'interesse all'azione, come di fatto sta accadendo, o vedranno soccombere le ragioni dei dipendenti pubblici sotto il peso delle nuove argomentazioni del datore di lavoro pubblico.

Alessandro Russo

### Piano performance anche per i mini-enti

Il Piano della performance, disciplinato dall'art. 10 del decreto 150/2009, costituisce il momento di avvio del ciclo della performance ed è uno strumento che ogni amministrazione, senza eccezione alcuna, deve adottare.

Anche i comuni fino a 5.000 abitanti, per i quali è prevista la facoltatività dell'approvazione del Peg (nel quale il Piano della performance è organicamente unificato), non possono ritenersi esonerati dall'approvazione del Piano. L'orientamento consolidato ritiene che anche in questi enti la definizione preventiva degli obiettivi di performance debba confluire nel Piano della performance, ovviamente tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il parere 1/2018 della sezione regionale della Corte dei conti della regione Sardegna fa discendere tale obbligo direttamente dalle disposizioni normative applicabili a tutti gli enti. Il principio applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 al dlgs 118/2011) richiama espressamente il Piano della performance tra i documenti di programmazione e comunque il fatto che lo stesso sia organicamente unificato nel Piano esecutivo di gestione non impedisce, agli enti che non adottano il Peg, di approvare il piano della performance. Inoltre gli artt. 3 e 4 del dlgs 150/2009, che costituiscono disposizioni di principio cui tutte le amministrazioni devono adeguare il proprio ordinamento interno, disciplinano da un lato l'obbligo delle amministrazioni di misurare e valutare la performance con riferimento all'am-

ministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti e dall'altro individuano la prima fase del ciclo di gestione delle performance nella «definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10».

Nella prospettiva indicata rilevano anche le disposizioni in materia di trasparenza: l'art. 10 dlgs 33/2013 stabilisce che gli «obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione definita nel Piano della performance» e che ogni «amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance nell'ambito di apposite giornate della trasparenza».

Il richiamato parere della Corte di Conti soggiunge che in considerazione della ridotta dimensione degli enti, che comporta una minima dotazione di personale e spazi ridotti nella programmazione, si tratterà di una programmazione minimale, «ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione».

Angelo Maria Savazzi

Pagina  
a cura di

